



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO  
IN APPLICAZIONE DELLA  
MISURA 215 “PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE”  
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**



Gestione Coordinata Provincia di Bologna, Unione dei Comuni Valle del Samoggia, Nuovo Circondario Imolese, Unione Montana Valli Savena – Idice e Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per l'attuazione del PRIP 2007/2013

## SOMMARIO

1. Obiettivi .....	3
2. Aree di applicazione.....	3
3. Beneficiari .....	4
4. Entità degli aiuti .....	5
5. Criteri di selezione e graduatorie .....	6
5.1 Criteri trasversali e priorità.....	7
5.2 Criteri territoriali e priorità .....	8
5.3 Criteri di tipo tecnico e priorità .....	9
5.4 Criteri di tipo soggettivo e priorità .....	9
5.5 Modalità di definizione della graduatoria.....	10
6. Condizioni di ammissibilità e impegni .....	10
7. Domande e modalità di presentazione .....	12
7.1 Domande di aiuto.....	12
7.2 Domande di pagamento .....	15
7.3 Casi verificabili e sostegni concedibili .....	16
7.4 Cambi di beneficiario .....	17
8. Periodo di impegno .....	19
9. Dotazione finanziaria .....	19
10. Istruttoria.....	19
11. Controlli .....	20
12. Perdita dei requisiti e inadempimenti.....	21
13. Condizionalità .....	22
14. Riferimenti normativi.....	22

ALLEGATO 1 – Piano di Interventi

ALLEGATO 1a – Relazione Tecnica

ALLEGATO 2 – Programma Operativo di Misura

ALLEGATO 3 – Allegato 2 del P.S.R. “Buona Pratica Zootecnica e aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale”

ALLEGATO 4 - Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007/2013

## 1. OBIETTIVI

Con il presente bando la Provincia di Bologna, Unione di Comuni Valle del Samoggia, il Nuovo Circondario Imolese, Unione Montana Valli Savena - Idice e la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese intendono dare attuazione alla Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" del P.S.R. 2007-2013, le cui azioni perseguono l'obiettivo di favorire la diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (in seguito chiamate BPZ).

## 2. AREE DI APPLICAZIONE

### La Misura si applica nell'intero territorio provinciale.

Il P.S.R. individua la delimitazione relativa a specifiche sensibilità ambientali del territorio provinciale, che si identifica con le aree preferenziali.

Per la Misura in oggetto tali aree sono individuate in riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2 del P.S.R. 2007/2013 e alla descrizione della Misura nel medesimo P.S.R. e nel P.R.I.P.

Per le singole zone la Regione e la Provincia, per quanto di propria competenza, hanno approvato la cartografia che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione, ad eccezione di quella relativa alle pertinenze idrauliche dei canali di bonifica, comunque in parte compresa nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (di cui agli artt. 17 e 34 PTPR recepiti dagli artt. 4.3 e 4.4 del PTCP). La cartografia è stata caricata da AGREA nel sistema SITI, che è il sistema informativo territoriale utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale. Il sistema SITI si interfaccia con l'Anagrafe delle aziende agricole, e i dati in esso contenuti, relativi alle zonizzazioni citate, costituiscono un supporto per la compilazione delle domande. Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente con specifica dichiarazione accompagnata da documentazione a supporto. Per il territorio provinciale tale dichiarazione può riguardare esclusivamente le pertinenze idrauliche dei canali di bonifica per le parti non comprese nella cartografia approvata, come sopra indicato.

Nella tabella seguente è riportata la lista delle cartografie individuate dal P.S.R. con le informazioni relative alla competenza (RER/Provincia), ai riferimenti normativi e agli estremi dell'approvazione dei tematismi.

<i>Aree PSR</i>	<i>Zonizzazione</i>
<b><i>Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica</i></b>	
Zone Vulnerabili di cui alla direttiva 91/676/CEE "Nitrati" (ZVN)	Piano di tutela delle acque <sup>(1)</sup>
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 PTPR)	Fasce di tutela fluviale (art. 4.3 PTCP) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4 PTCP) <sup>(2)</sup>
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 PTPR)	Area terrazzi e conoidi ad alta vulnerabilità dell'acquifero (artt. 5.3 e 5.4 PTCP) <sup>(2)</sup>
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica (corsi d'acqua tutelati dall'art. 34 PTPR)	Fasce di tutela fluviale (art. 4.3 PTCP) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4 PTCP) <sup>(2)</sup>
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazione delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque)	Pozzi idropotabili e relativa zona di protezione (art. 5.3 PTCP) <sup>(2)</sup>
Zone di protezione delle acque sotterranee (area	Piano di tutela delle acque <sup>(1)</sup>

<i>Aree PSR</i>	<i>Zonizzazione</i>
di ricarica ed emergenze naturali di falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44 lettera a) dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tav.1) e dai PTCP	
Zone di protezione delle acque sotterranee (area di ricarica ed emergenze naturali di falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art. 44 lettera c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai PTCP	Delimitazione non applicabile in quanto cartografia attualmente non disponibile
<b><i>Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica</i></b>	
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	Siti della Rete Natura 2000
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005	Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (L.R. 11/88 modificato dalla L.R. 40/92), Parco Regionale del Corno alle Scale (L.R. 11/88 modificato dalla L.R. 40/92), Parco Storico Regionale di Monte Sole (L.R. 19/89 modificato dalla L.R. 40/92), Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (L.R. 38/95), Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio (L.R. 39/95), Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola (L.R. 10/2005), Riserva Naturale Bosco della Frattona (Decreto regionale n. 299/84), Riserva Naturale Generale del Contrafforte Pliocenico (Delibera Regionale 669/2006)
Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR)	Zone di tutela naturalistica (art. 7.5 PTCP) <sup>(1)</sup>

(1) competenza Regione Emilia-Romagna – approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005

(2) competenza Provincia – PTCP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19/2004

### 3. BENEFICIARI

Possono accedere ai pagamenti previsti per la Misura 215 gli imprenditori agricoli, come individuati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Provincia di Bologna e detentori di animali della specie **bovina, ovina, suina o avicola**:

- iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata;
- iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.

Possono beneficiare dei pagamenti gli imprenditori agricoli che si impegnano a dare applicazione ad uno o più degli impegni della Misura 215 del PSR e :

- presentano una domanda d'aiuto per un importo finanziario maggiore o uguale a 300 €;
- allevano mediamente un numero di animali superiore a 6 Unità di Bestiame Adulto – (in seguito chiamate U.B.A., così come definite dal Reg. CE 1974/2006)); tale valore va inteso come soglia minima di UBA oggetto di impegno/pagamento;
- adottano almeno un impegno di nuova introduzione;

- non rientrano in una delle categorie di allevamento indicate all'Allegato 2 del P.S.R. 2007-2013 - Versione 3 "Esclusioni specifiche".

#### 4. ENTITÀ DEGLI AIUTI

La Misura prevede sostegni annui per U.B.A.

Il sostegno viene corrisposto in relazione al tipo di impegno, differenziato fra mantenimento e nuova introduzione.

Il livello del sostegno per l'impegno di nuova introduzione è il 100% del "premio base" mentre **per l'impegno di mantenimento è ridotto del 50%**.

L'entità complessiva del premio spettante a ciascuna azienda deriva dalla somma dei singoli livelli di sostegno, che non può, per specie animale/indirizzo produttivo/localizzazione territoriale, superare il "livello massimo" (come da tabella seguente), moltiplicata per le UBA oggetto di impegno.

Non sarà possibile computare per un impegno valori di "premio base" parziali per rientrare nel tetto del massimale; non potranno quindi essere inseriti in domanda impegni che determinano il superamento del massimale.

**Gli importi del premio base (espressi in €/UBA), come indicati nell'Allegato 2 del P.S.R., sono i seguenti:**

Specie animale	Management aziendale e personale	Sistemi di allevamento e di stabulazione	Controllo ambientale	Alimentazione e acqua di bevanda	Igiene, sanità e aspetti comportamentali
Bovino da latte:					
- formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna;	15,17	91,05	75,87	45,52	75,87
- formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura;	9,82	58,95	49,12	29,48	49,12
- formaggio Grana Padano/latte alimentare	10,12	60,77	50,65	30,39	50,65
Bovino da carne:					
- vitellone pesante ciclo aperto/ingrasso;	3,80	22,75	18,96	11,38	18,96
- linea vacca-vitello ciclo misto e ciclo chiuso (produzione di vitellone pesante);	12,13	72,79	60,66	36,40	60,66
- linea vacca-vitello ciclo aperto	9,68	58,11	48,42	29,05	48,42
Ovino (latte o carne)	4,01	24,10	20,08	12,06	20,08
Galline ovaiole	3	18	15	9	15
Pollo da carne	1,17	7	5,83	3,50	5,83
Suino	1,76	10,58	8,83	5,30	8,83

**L'entità complessiva del sostegno, così come sopra definita, calcolata per UBA al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità.**

SPECIE ANIMALE		Livello massimo del sostegno (€/UBA)
BOVINO	<u>Bovino da latte</u>	
	a. formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna	303,50
	b. formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura	196,49
	c. formaggio Grana Padano/latte alimentare	202,58

<i>SPECIE ANIMALE</i>		<i>Livello massimo del sostegno (€/UBA)</i>
	<u>Bovino da carne</u>	
	a. vitellone pesante ciclo aperto/ingrasso	75,85
	b. linea vacca-vitello ciclo misto e ciclo chiuso (produzione di vitellone pesante)	242,64
	c. linea vacca-vitello ciclo aperto	193,68
OVINO	Ovino (latte o carne)	80,33
AVICOLO	Galline ovaiole	60,00
	Pollo da carne	23,33
SUINO	Suino	35,30

La Misura non stabilisce il livello di sostegno attribuibile al vitello a carne bianca, pertanto i pertinenti impegni di miglioramento, previsti all'Allegato 2 del P.S.R., e meglio definiti dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013", non potranno essere applicati a tale indirizzo produttivo. Resta inteso che l'accesso al regime di aiuto per le imprese agricole che allevano vitelli a carne bianca potrà avvenire solo dopo l'approvazione, da parte dei competenti organi comunitari, della modifica della Misura 215 del PSR 2007-2013.

Il territorio relativo alla categoria "formaggio parmigiano reggiano in zona di montagna" riguarda:

- le zone svantaggiate, così come delimitate e definite dalla Regione ai sensi dell'art. 3 par. 3 e 4 della Direttiva n. 75/268/CEE;
- le aree ricadenti nell'ambito generale "montagna" così come individuato dal P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 2 "La zonizzazione definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale" del cap. 5.3.2.2.

Si riconoscerà l'aiuto definito per il formaggio parmigiano reggiano in zona di montagna, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il/i ricovero/i aziendale/i, oggetto del/degli impegno/i, ricade/ono all'interno delle suddette aree;
- almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno delle suddette aree.

I sostegni previsti dalla Misura **sono cumulabili** con quelli previsti dalle Misura 214 "Pagamenti agro ambientali", Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" e Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane".

I sostegni **non sono cumulabili** con gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

## 5. CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE

Nel caso in cui le risorse previste dal presente bando non siano sufficienti a soddisfare le richieste, si procederà ad approvare una graduatoria attraverso l'applicazione della procedura di selezione e dei relativi criteri di priorità di seguito descritti.

**La procedura di selezione si effettuerà per specie animale**, pertanto la graduatoria finale sarà articolata in quattro graduatorie, una per ciascuna specie animale ammessa alla Misura; e una medesima domanda relativa a più "specie animali" sarà collocata in diverse graduatorie.

Nel caso in cui la domanda relativa a più specie animali sia finanziabile soltanto per alcune di esse, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per i soli impegni assunti per quella specie.

I criteri di priorità stabiliti dal PSR e dal PRIP sono i seguenti:

- **trasversali**
- **territoriali**
- **tecnici**

- **soggettivi**

## 5.1 CRITERI TRASVERSALI E PRIORITÀ

I criteri di tipo trasversale sono inerenti a caratteristiche aziendali e riguardano l'applicazione di:

- Misure di Biosicurezza
- Lotte alle malattie
- Applicazione di tecniche relative alla direttiva IPPC

I requisiti di biosicurezza potranno riguardare solo le tipologie di allevamento di seguito descritte e sono attestati dai Servizi veterinari delle ASL. Per le tipologie di allevamento per le quali non sono stati individuati specifici requisiti di biosicurezza (es. bovino da carne), la priorità sarà attribuita alle aziende che sono state ricomprese all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti nel biennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto.

Tipologia allevamento	Definizione criterio biosicurezza		
	Requisito biosicurezza	Modalità di verifica	Autorità che comunica il possesso del requisito
<i>Suino</i>	Qualifica sanitaria allevamento esente da trichine	Qualifica presente in BDN	Servizio veterinario ASL
<i>Suino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte</i>	Partecipazione piano sorveglianza Blue tongue come azienda sentinella	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte</i>	Piano di autocontrollo mastiti attuato da almeno 6 mesi	Dati analitici autocontrollo favorevoli per requisito cellule	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte o da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Partecipazione al piano di selezione genetica Scrapie	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 6 mesi	Piano validato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL

Tipologia allevamento	Definizione criterio biosicurezza		
	Requisito biosicurezza	Modalità di verifica	Autorità che comunica il possesso del requisito
Pollo da carne	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 3 mesi	Referti analitici favorevoli	Servizio veterinario ASL
Pollo da carne	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL

*Nota alla Tabella*

L'attribuzione del criterio di priorità relativo all'applicazione, da parte dell'azienda agricola, dei manuali di corretta prassi igienica è subordinata all'effettiva predisposizione ed approvazione dei manuali medesimi da parte dell'Autorità competente (nazionale e regionale).

Le priorità relative alle "misure di biosicurezza" e alla "lotta alle malattie" sono attribuibili a seguito di specifiche disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti ovvero alla partecipazione delle aziende agricole a specifici piani di sorveglianza delle malattie.

Le priorità relative alla "lotta alle malattie" sono attribuibili esclusivamente se l'azienda adotta almeno "misure di biosicurezza"

La priorità relative alla "lotta alle malattie" principali del bestiame a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti potrà essere attribuita esclusivamente a favore delle aziende agricole/allevamenti che, nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ricadono all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza, individuate da specifici provvedimenti emanati da parte delle Autorità sanitarie competenti, all'interno delle quali sono state imposte misure di contenimento della malattia e/o vincoli di tipo sanitario per il bestiame.

Nella tabella che segue si identificano i livelli di priorità trasversali, originati dalle combinazioni delle misure precedentemente descritte, con i relativi punteggi.

Livelli di priorità	Tipi di priorità trasversali			Punteggi
	Misure di biosicurezza	Lotta alle malattie	IPPC Dir. 96/61/CE	
1	X	X	X	<b>10.000</b>
2	X	X		<b>8.000</b>
3	X		X	<b>6.000</b>
4	X			<b>4.000</b>
5			X	<b>2.000</b>

## 5.2 CRITERI TERRITORIALI E PRIORITÀ

I criteri territoriali agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli trasversali.

Tali criteri riguardano l'ubicazione della **Superficie Agricola Totale** dell'azienda, con esclusione delle superfici forestali, rispetto alle seguenti aree preferenziali, indicate in ordine di priorità con i relativi punteggi:

- 1) Zone Vulnerabili di cui alla direttiva 91/676/CEE "Nitrati" e Siti della Rete Natura 2000 - **punti 400**
- 2) Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica (tutte quelle comprese nel raggruppamento ad esclusione delle Zone Vulnerabili, in quanto comprese al punto 1) - **punti 200**
- 3) Parchi nazionali e regionali e riserve naturali e Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR) - **punti 50**



L'unità di superficie elementare per il calcolo del punteggio relativo ai criteri territoriali è la particella catastale. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale.

L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali si articola nelle seguenti fasi:

- a) calcolo della superficie totale aziendale – SAT - (così come definita nel POM della Misura 215) ricadente in ciascuna area preferenziale, sommando la superficie delle singole particelle catastali che ricadono, totalmente o parzialmente, nelle singole aree. Per il livello di priorità 2), che è relativo ad un gruppo di tutela, nel calcolo la superficie della particella viene considerata un'unica volta, anche se ricade in più aree all'interno del gruppo;
- b) calcolo del rapporto tra la SAT ricadente in ciascuna area preferenziale e la SAT;
- c) moltiplicazione di ciascun valore calcolato per il punteggio attribuito alla relativa area preferenziale.

### **5.3 CRITERI DI TIPO TECNICO E PRIORITÀ**

I criteri di tipo tecnico sono riconducibili agli impegni di miglioramento definiti per ogni specie animale dall'Allegato 2 alla Misura 215 del PSR 2007/2013 (allegato 3) e meglio specificati nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013" (allegato 4).

Tali criteri agiscono in maniera subordinata rispetto ai criteri territoriali e vengono applicati nel seguente ordine di priorità:

- 1) Numero di impegni di nuova introduzione
- 2) Numero di impegni di mantenimento
- 3) Numero di impegni a priorità specifica stabiliti dalla Regione nell'Allegato 2 al PSR.

Per questi criteri non vengono indicati punteggi in quanto vengono applicati mediante l'ordinamento delle domande relative alle singole specie.

### **5.4 CRITERI DI TIPO SOGGETTIVO E PRIORITÀ**

I criteri di tipo soggettivo agiscono in maniera subordinata rispetto ai criteri tecnici e riguardano le seguenti voci elencate in ordine di priorità:

- 1) Progetti collettivi di cui all'Asse 1: impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all'interno di questi progetti;
- 2) Requisiti di professionalità e redditività: nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività nell'ambito della realizzazione delle operazioni preliminari, così come previsti nell'ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole;
- 3) Iscrizione ai libri genealogici: limitatamente ai settori bovino, ovino, suino;
- 4) Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica ai sensi della L.R. n. 28/1998 o della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) Aziende certificate biologiche: solo per le aziende che allevano animali oggetto di impegno in regime di zootecnia biologica.
- 6) Giovani: questo criterio fa riferimento agli imprenditori con età inferiore uguale a quaranta anni all'atto della presentazione della domanda. La priorità viene assegnata nei seguenti casi:
  - ditte individuali con imprenditore giovane
  - società di persone o semplici con almeno un socio giovane
  - società di capitale con almeno un amministratore giovane
  - società cooperative con almeno un socio e amministratore giovane
- 7) Aziende che allevano animali della specie suina:
  - con ricoveri oggetto di impegno, costruiti o ristrutturati prima del 15 marzo 2004, che si ristrutturano conformemente ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 53/2004;
  - che adeguano le recinzioni e i sistemi di alimentazione degli animali e di raccolta e gestione delle deiezioni e dei depositi degli attrezzi, ai fini dell'ottenimento di qualifiche sanitarie.

Per questi criteri non vengono indicati punteggi in quanto vengono applicati mediante l'ordinamento delle domande relative alle singole specie.

## 5.5 MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente all'istruttoria delle domande si procede all'applicazione dei criteri trasversali, territoriali, tecnici e soggettivi per formulare la graduatoria finale, che sarà articolata in quattro graduatorie, una per ciascuna specie animale ammessa alla Misura.

**La graduatoria finale è unica a livello provinciale** ed è valida sia per le domande di competenza territoriale dell'Amministrazione provinciale sia per quelle di competenza territoriale della Comunità Montana e delle Unioni dei Comuni.

L'applicazione di tali criteri avviene secondo le seguenti fasi eseguite in sequenza:

- attribuzione dei punteggi relativi ai criteri trasversali
- attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali
- somma dei punteggi attribuiti e determinazione del punteggio totale, che genera il primo ordinamento
- applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici mediante ordinamento delle domande relative alle singole specie
- in caso di parità, applicazione delle priorità relative ai criteri soggettivi mediante ordinamento delle domande relative alle singole specie

## 6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E IMPEGNI

Per beneficiare dei pagamenti della Misura 215 i richiedenti devono, **per l'intero “periodo di impegno”, possedere e rispettare i requisiti minimi, le condizioni di accesso e gli impegni prescritti nel P.S.R. e nel Manuale tecnico** per l'attuazione della misura (allegato 4).

I requisiti minimi e le condizioni di accesso fanno riferimento alla totalità delle particelle e dei ricoveri aziendali condotti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso di adesione parziale alla Misura.

Il rispetto delle B.P.Z, valutate preventivamente alla presentazione della domanda d'aiuto, dovrà essere garantito per tutti gli allevamenti non solo all'interno del ricovero aziendale oggetto di impegno ma anche all'interno dei ricoveri non soggetti ad impegno (es. locali adibiti alla rimonta, alla riproduzione, ecc) che fanno parte delle strutture di allevamento condotte dall'impresa agricola richiedente. Per i ricoveri e le superfici aziendali ubicati al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna resta comunque obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Essendo l'aiuto commisurato al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento, il beneficiario deve garantire la possibilità di individuare dalla documentazione aziendale tutti i movimenti di capi effettuati su ciascun ricovero; pertanto per tutta la durata del periodo di impegno, le registrazioni dei movimenti di carico e scarico aziendali degli animali dovranno contenere anche il numero del ricovero sul quale i movimenti sono effettuati (per “numero del ricovero” si intende quello attribuito ad esso sulla domanda di aiuto); sui registri dovranno essere annotati anche i trasferimenti interni tra ricoveri.

Gli inadempimenti a tali obblighi di registrazione, qualora pregiudichino la verifica degli impegni, comportano la riduzione dell'aiuto da erogare per le UBA non controllabili.

*Tutte le aziende che partecipano alla Misura dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla **condizionalità** di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) n. 73/2009.*

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso, fatta eccezione per la formazione in materia di benessere animale, devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende

per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

La partecipazione ai corsi di formazione in materia di benessere animale, previsti dalle B.P.Z., può essere successiva alla presentazione della domanda di aiuto ma deve avvenire comunque prima della concessione degli aiuti.

Esclusivamente per il settore bovino le non conformità rilevate in ambito di valutazione preventiva del sistema IBA dovranno essere adeguate alle B.P.Z. non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

Il beneficiario deve garantire l'ottemperanza agli adempimenti previsti a prescindere dalla durata del titolo di possesso delle superfici sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende di **comunicare per iscritto** all'Ufficio istruttore competente, **entro 10 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47 secondo comma del Reg. (CE) 1974/06 - **qualunque evento** che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi (causa di forza maggiore, circostanze eccezionali, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza, variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, eventuali cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature o delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo).

La comunicazione deve essere effettuata anche in caso di spostamento di capi aziendali, in questo caso **entro 48 ore** dall'evento, con l'indicazione precisa della sede sostitutiva.

Gli impegni che possono essere assunti dai beneficiari degli aiuti fanno riferimento alle B.P.Z. che sono state suddivise in 5 macroaree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti:

Macroarea A) Management aziendale e personale

Macroarea B) Sistemi di allevamento e stabulazione

Macroarea C) Controllo ambientale

Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda

Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali.

Gli **impegni** decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento e devono essere mantenuti per i cinque anni successivi.

Gli impegni si distinguono in:

- **Impegni di nuova introduzione** che riguardano operazioni preliminari concluse in allevamento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto ma comunque entro il termine del periodo di precondizione (tale periodo non può essere superiore a 18 mesi a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria), che precede la prima domanda di pagamento. Sono inoltre considerati preliminari ad impegni di nuova introduzione anche tutti gli interventi conclusi a decorrere dall'1/1/2009 al 26/7/2010.
- **Impegni di mantenimento** che riguardano operazioni preliminari concluse in allevamento nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto. Il triennio di riferimento decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2008.

Gli impegni si caratterizzano anche come **impegni vincolanti**.

Gli impegni vincolanti sono quelli previsti all'interno della Macroarea A) Management aziendale e personale e devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, congiuntamente ad uno o più impegni afferenti ad aree diverse. Ad essi il richiedente deve **obbligatoriamente aderire** nella domanda di aiuto. L'aiuto corrispondente è pari a quello previsto per gli impegni di nuova introduzione. Le operazioni preliminari collegate agli impegni vincolanti possono essere state realizzate anche nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti relativi agli impegni vincolanti sono attribuibili esclusivamente ai ricoveri aziendali oggetto di impegno di miglioramento (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e devono essere calcolati in relazione al numero di capi presenti all'interno dei suddetti ricoveri.

Le specifiche tecniche necessarie per la realizzazione delle operazioni preliminari e la modalità di valutazione degli impegni di miglioramento sono dettagliate nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013" - **livello minimo di applicazione dell'operazione**. Tali specifiche dovranno essere rispettate anche nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici.

Si ricorda che potranno essere ammesse all'aiuto esclusivamente le domande che prevedono almeno un impegno di nuova introduzione oltre agli impegni vincolanti.

**Inoltre si precisa che le operazioni preliminari, di diversa rilevanza sia dal punto di vista tecnico/progettuale che economico, non costituiscono oggetto di sostegno diretto da parte della Misura 215, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa Misura 215.**

## **7. DOMANDE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

Per l'accesso agli aiuti, in applicazione del Reg. (CE) 1975/06 sono previste:

- **domande di aiuto** per ottenere l'ammissibilità ai benefici
- **domande di pagamento** finalizzate ad ottenere il pagamento dall'Organismo pagatore.

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 "Beneficiari" che, in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto", risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di aiuto possono essere presentate nel periodo compreso **tra il 26 Aprile e il 26 Luglio 2010** secondo le modalità di seguito specificate.

### **7.1 DOMANDE DI AIUTO**

**La domanda di aiuto è unica a livello regionale** anche se le UBA oggetto di impegno /pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti. Non sono invece da ritenersi finanziabili UBA ricadenti in territorio di altre Regioni.

In attuazione della convenzione sottoscritta dagli Enti delegati del territorio, la struttura unica individuata per svolgere in forma unitaria e coordinata la gestione delle attività inerenti l'attuazione del PSR e del PRIP è la Provincia di Bologna, pertanto la domanda di aiuto è unica indipendentemente dalla localizzazione dei ricoveri.

Nel caso in cui le UBA siano ubicate oltre che nel territorio provinciale anche in quello di altre amministrazioni la domanda va presentata all'Amministrazione in cui è ubicato il maggior numero di UBA (**Amministrazione titolare**).

#### **La domanda deve contenere:**

1) la **consistenza zootecnica** riferita

- al dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale, definiti come consistenza media annua. Per tale dato si farà riferimento alla consistenza dichiarata nell'anagrafe regionale delle aziende agricole per l'annualità precedente. Qualora la consistenza media risultante dall'anagrafe (anno precedente) corrisponda ad una situazione

- aziendale strutturalmente mutata al momento della compilazione della domanda, si deve dichiarare la consistenza media stimata per l'anno corrente o quella effettiva;
- al numero di animali potenzialmente allevabili in relazione alle caratteristiche strutturali di ciascun ricovero aziendale (a tal fine, si specifica che il numero di animali dovrà essere uguale a quello utilizzato per la valutazione preventiva);
  - alle categorie di animali così come definite dall'Anagrafe delle aziende agricole (Determinazione regionale n. 3511 dell'1/04/2008 recante "Regolamento regionale n. 17/2003 - Determinazione 12818/2003 – Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale");
  - alla relazione fra la categoria di cui al punto precedente e la Categoria da Manuale PSR (vedasi Tabella "correlazioni fra categorie animali e Anagrafe" presente nella Quarta Parte del Manuale Tecnico, allegato 4 al bando).

Pertanto gli **animali effettivamente presenti nell'allevamento** durante il quinquennio di impegno, a favore dei quali sono messi in atto gli interventi di miglioramento e **la cui consistenza sarà dichiarata ogni anno nella domanda di pagamento** come parametro di controllo dovranno rispettare, come dato puntuale, la soglia massima di capienza (**animali potenzialmente allevabili**) e, come dato medio annuo, quella minima di impegno (**UBA oggetto di impegno/pagamento**) come di seguito rappresentato:

<b>animali potenzialmente allevabili</b>	> =	<b>animali effettivamente presenti nell'allevamento</b>	< =	<b>UBA oggetto di impegno/pagamento</b>
--	-----	---	-----	---

2) **tutti i ricoveri aziendali** afferenti all'impresa.

Per ogni singolo ricovero aziendale, così come individuato dal codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto e riportato nelle cartografie catastali allegate alla domanda, dovrà essere indicato il **numero di animali potenzialmente allevabili**, suddivisi per specifica categoria. Tra i ricoveri aziendali, dovranno essere indicati i ricoveri in cui si intende far valere specifici impegni di miglioramento del benessere animale (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e, relativamente ad essi, dovrà essere indicato il **numero di animali oggetto di impegno/pagamento (UBA)**.

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento). Pertanto, nella domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare il/i ricovero/i aziendale/i, tra quelli condotti, in relazione al/i quale/i intende far valere specifici impegni per il benessere animale

3) **le superfici agricole dell'azienda**

4) gli impegni che il richiedente intende assumere tra quelli attivati tramite il bando, distinguendo tra **impegni di mantenimento ed impegni di nuova introduzione**. Tali impegni determinano, congiuntamente al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, la quantificazione dell'entità del sostegno, secondo le modalità indicate nel P.S.R. 2007- 2013, **le U.B.A. ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno**.

**Alla domanda vanno allegati**

- **copie dei mappali** catastali su scala 1:2.000 con evidenziata l'esatta ubicazione dei ricoveri aziendali indicando, per ogni ricovero o per ogni porzione di ricovero utilizzata con un diverso allevamento, il codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto;
- **documentazione** attestante l'**eventuale possesso** dei requisiti di priorità "trasversali" e/o "soggettive" ;
- copia della relazione di "**Valutazione Preventiva**" per il rispetto della B.P.Z.. Tale valutazione dovrà essere effettuata dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico,

preliminarmente alla presentazione della domanda. Tale valutazione andrà rinnovata anche nel caso in cui un'azienda l'abbia già eseguita in tempi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto nell'ambito di protocolli sperimentali .

Per tale valutazione dovranno essere utilizzate apposite check-list le cui informazioni essenziali, ai fini della classificazione, saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna ([www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it), portali tematici, Ermes Agricoltura, PSR 2007/2013, Azione 2, Misura 215, Software per il calcolo dell'IBA). L'esito della valutazione e della classificazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo, firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora l'imprenditore vi faccia ricorso.

La valutazione (elaborazione dei dati desunti dalle check-list) verrà attuata conseguentemente utilizzando sempre il citato supporto informatico e risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto.

Nello specifico, per quanto riguarda la specie bovina, la soglia minima per poter accedere alla Misura è il rispetto delle B.P.Z. che verrà identificato con il livello di classificazione aziendale equivalente a "Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere" del sistema I.B.A.

Per la valutazione preventiva di ciascun ricovero ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, dovranno essere riportate alcune informazioni tecnico/strutturali così come indicate, per le diverse specie animali dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013" (allegato 4 al bando).

– **documentazione** relativa agli **impegni di nuova introduzione**, comprendente:

- 1) il **Piano degli Interventi** (PI) firmato dal richiedente direttamente o da un proprio consulente tecnico (modello Allegato 1 al presente bando) comprensiva anche della **relazione tecnica** (Allegato 1a al presente bando). Il P.I. deve contenere l'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione che devono essere obbligatoriamente concluse, pena la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola, in un periodo di tempo (**periodo di precondizione**).
- 2) **contratto o proposta di contratto per la fornitura di servizi** da parte di terzi (per esempio impegni che prevedono il ricorso all'assistenza specializzata) dalla quale si evince la data di inizio della prestazione, in alternativa dichiarazione di impegno ad acquisire e utilizzare, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, i servizi che saranno necessari per l'assunzione dell'impegno relativo alla Misura.

– **documentazione** relativa agli **impegni di mantenimento**, comprendente:

- 1) **relazione tecnica** descrittiva (Allegato 1a al presente bando) che riporti, per ciascun impegno ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- 2) **comunicazione di fine lavori**, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- 3) laddove previsto, **stipula di contratti** per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata).

Nel caso in cui le operazioni abbiano beneficiato totalmente di finanziamenti pubblici, la relazione tecnica/P.I. potrà essere prodotta in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente se disponibili, o in alternativa la data dell'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori emessi da parte dell'Amministrazione competente (solo per gli impegni di mantenimento), i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di pagamento A.G.R.E.A.) e

una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori/operazioni. La rimanente documentazione deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, la documentazione andrà prodotta solo in riferimento a quelle operazioni che non sono state oggetto di finanziamento pubblico e la relazione tecnica/ P.I. conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

**Le operazioni preliminari relative a domande di aiuto per impegni previsti dalla Misura 215 che sono eseguite beneficiando dei finanziamenti previsti dalla Misura 121** possono essere correlate, ai fini della corresponsione degli aiuti:

- 1) ad impegni di nuova introduzione, qualora la data di conclusione dei lavori sia successiva all'1/1/2009;
- 2) ad impegni di mantenimento, qualora la data di conclusione dei lavori sia antecedente all'1/1/2009.

## **7.2 DOMANDE DI PAGAMENTO**

**Tali domande devono essere presentate per ciascuna annualità di impegno** secondo le modalità stabilite da A.G.R.E.A.

Per poter presentare la **prima domanda di pagamento** devono essere concluse le operazioni preliminari.

**Sono previste tre finestre annuali (in febbraio, in giugno ed in ottobre)** in cui il beneficiario potrà presentare la prima domanda di pagamento.

Le domande di aiuto degli anni successivi devono essere presentate tenendo conto del periodo/finestra in cui si è presentata la prima domanda di pagamento.

Un beneficiario che ha presentato domanda di variante, ma non ha ancora ricevuto la notifica relativa alla concessione o alla non ammissibilità dello stesso al momento della propria scadenza annuale di presentazione della domanda di pagamento, potrà presentare “una tantum” la domanda di pagamento alla prima finestra di presentazione utile dopo la notifica, ferma restando per gli anni successivi la scadenza originaria.

La domanda di pagamento **deve contenere**

- **l'indicazione degli impegni** desunti dalla domanda di aiuto e riferiti al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento così come approvati nell'atto di concessione,
- i seguenti dati aggiornati:
  - **il dato complessivo degli animali allevati**, a livello di dato generale aziendale, definiti come consistenza media annua
  - **il dato degli animali effettivamente presenti** in ciascun ricovero oggetto di impegno al momento di presentazione della domanda di pagamento (dato finalizzato all'effettuazione del controllo).
  - **il piano colturale**
  - **il codice IBAN** relativo al conto **corrente bancario o postale** obbligatoriamente intestato al beneficiario, sul quale eseguire il pagamento .

Alla prima domanda di pagamento vanno **allegati**:

- **la richiesta di verifica di fine lavori** e la documentazione consuntiva e completa che attesta che le operazioni sono state eseguite entro i tempi previsti nella concessione dell'aiuto (pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuti) ovvero tutti i documenti necessari per procedere all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti, dell'acquisizione dei servizi, dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, e dell'adozione di specifiche pratiche o tecniche gestionali di allevamento. Tali documenti saranno differenziati a seconda

che le operazioni preliminari siano connesse ad impegni di nuova introduzione o impegni di mantenimento.

– nel caso di **impegni di nuova introduzione** alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati:

- a) **relazione tecnica descrittiva** che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) **comunicazione di fine lavori**, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, **stipula di contratti** per la fornitura di servizi da parte di terzi (es. assistenza specializzata);
- d) **documentazioni utili ad attestare l'esecuzione delle operazioni preliminari** correlate agli impegni;
- e) nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, alla domanda andrà allegata apposita **relazione tecnica finale** che riporta una descrizione sintetica delle operazioni introdotte correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori, gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda A.G.R.E.A.). Pertanto, per tali impegni non sarà necessario allegare la documentazione richiesta dalla lettera a) alla lettera e).

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, ovviamente la documentazione andrà prodotta solo in riferimento alle operazioni non già oggetto di aiuto.

Nella prima domanda di pagamento il beneficiario dovrà dichiarare il rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale.

**Nessun aiuto potrà essere erogato nell'annualità di impegno in cui il beneficiario non presenta domanda di pagamento o la presenta oltre la scadenza annuale.** Se l'omissione della domanda di pagamento annuale è conseguenza della cessazione dell'impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore, la concessione del sostegno dovrà essere revocata con recupero delle annualità già erogate. Negli altri casi, da parte dell'ufficio istruttore dovrà essere comunque controllata la continuità dell'impegno, e se la verifica avrà dato esito positivo il beneficiario potrà continuare a presentare domande di pagamento nelle annualità successive.

### **7.3 CASI VERIFICABILI E SOSTEGNI CONCEDIBILI**

Fermo restando che le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno il beneficiario dovrà procedere come rispettivamente indicato, tenendo conto che le domande di variante potranno essere presentate in qualsiasi momento a partire dalla concessione del sostegno:

#### **A) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO**

Il beneficiario che intendesse ridurre l'impegno (sia come numero di UBA oggetto di impegno/pagamento che come tipologia di impegni adottati), dovrà presentare, prima della domanda di pagamento, una "**domanda di variante**" alla domanda di aiuto, allegando documentazione tecnica o note esplicative in merito alle motivazioni di tale richiesta.



Sulla domanda di variante l'Amministrazione competente effettuerà un'istruttoria e rilascerà una nuova concessione o, in alternativa esprimerà il proprio diniego.

Nello stesso atto, l'Amministrazione competente definirà gli importi oggetto eventualmente di riduzione/restituzione.

Gli unici casi in cui l'Amministrazione competente potrà non esigere la restituzione degli aiuti già erogati sono quelli derivanti da riduzione del numero di animali allevati o degli impegni per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali, così come previste dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006;

#### **B) VARIAZIONI DOVUTE A CIRCOSTANZE ECCEZIONALI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali dovranno essere notificate dai beneficiari nei termini previsti dal precedente paragrafo 6 e debitamente accertate da parte delle Amministrazioni competenti. Queste ultime inoltre accertano se esistono le condizioni tecniche e amministrative affinché il beneficiario possa continuare ad applicare gli impegni e a godere del diritto all'aiuto per il numero di UBA ammissibili al pagamento. Tali UBA potranno al massimo corrispondere al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento riportato nella domanda di pagamento precedente al momento in cui sono sopravvenuti i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali. In ogni caso resta fermo quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 per le cause di forza maggiore e/o per le circostanze eccezionali.

Se il beneficiario al quale sono state riconosciute le condizioni di circostanza eccezionale o causa di forza maggiore è in grado di ripristinare le originarie condizioni dell'allevamento entro il termine per la presentazione della successiva domanda di pagamento, l'Amministrazione competente potrà ammettere la prosecuzione dell'impegno, per le annualità successive, alle medesime condizioni predeterminate nell'originario atto di concessione. Viceversa, se le riduzioni di impegno rivestono carattere permanente, il beneficiario prima della successiva scadenza annuale della domanda di pagamento, dovrà presentare apposita "**domanda di variante**" in diminuzione. Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali si verificano a ridosso della scadenza annuale della domanda di pagamento (febbraio, giugno, ottobre), nell'atto in cui l'Amministrazione competente accerta l'esistenza di tali condizioni, può essere concessa la possibilità di uno slittamento (una tantum) della presentazione della domanda di pagamento alla finestra successiva, fermo restando il mantenimento del periodo di impegno;

#### **C) VARIAZIONI DELL'ASSETTO STRUTTURALE AZIENDALE NON CONNESSE CON L'IMPEGNO**

Le modifiche dell'assetto strutturale aziendale (variazioni della capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri), anche quando non interessino ricoveri assoggettati ad impegni, sono comunque rilevanti in relazione al rispetto delle B.P.Z..

Nei casi sopra citati occorre quindi sempre integrare la relazione di "Valutazione preventiva" e presentarla congiuntamente ad una variante alla domanda di aiuto, che, pur non comportando diminuzione dell'impegno, allinei la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

### **7.4 CAMBI DI BENEFICIARIO**

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti per il benessere animale, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la titolarità della sua azienda ad un altro soggetto, colui che acquisisce la conduzione, se in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Misura, potrà proseguire l'impegno in corso in qualità di subentrante.

Il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15/09/03.

Le modalità, compresa la modulistica, definite in specifici provvedimenti emanati da AGREA (le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>) devono

essere conformi a quanto contenuto nel paragrafo 13 del POM di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 08/02/2010 (Allegato 2 al presente bando).

## **7.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di aiuto per la Misura 215 dovranno essere presentate unicamente utilizzando il Sistema Informativo Pratiche (SOP) di A.G.R.E.A. secondo le modalità da essa definite. L'impresa può presentare una sola domanda di aiuto per bando.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle modalità di seguito specificate; **non è ammessa la presentazione di domande compilate manualmente su supporto cartaceo:**

1) **presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA:** la domanda viene compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del bando, ai seguenti uffici territoriali:

**Provincia di Bologna** - via Silvani, n. 6, 40122 Bologna

**Unione di Comuni Valle del Samoggia** – via Marconi, n. 70, 40050 Castello di Serravalle

**Nuovo Circondario Imolese**– via Boccaccio, n.27, 40026 Imola

**Unione Montana Valli Savena - Idice** - Via Nazionale, n. 160, 40065 Pianoro

**Comunità Montana dell'Appennino Bolognese** - Piazza della Pace, n. 4 , 40038 Vergato

I CAA possono trasmettere le domande solo se protocollate sul sistema di AGREA. Domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA o protocollate in ritardo rispetto alla scadenza del bando non potranno ritenersi utilmente presentate;

2) **presentazione semi – elettronica con protocollazione presso l'Ente competente:** tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendono avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario "Utente Internet", compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di "presentata", Il beneficiario dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente **agli uffici del territorio elencati al punto 1).**

Tali uffici apporranno la data di ricezione ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione sulla domanda e su tutti gli allegati e provvederanno a inserire tali dati sul SOP di AGREA.

Saranno dichiarate non ricevibili le domande di seguito elencate per le quali l'ente competente comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le fasi mancanti sul sistema:

- compilate manualmente su supporto cartaceo - compilate da utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”)
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”).

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP, per tutte le misure del PSR che vengono via via attivate.

Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 – 5274940 – 5274970.

## 8. PERIODO DI IMPEGNO

La **decorrenza del periodo di impegno** corrisponde alla data di presentazione della prima domanda di pagamento. Il periodo d’impegno ha durata quinquennale.

## 9. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le **risorse disponibili** per il sostegno agli interventi relativi alla Misura 215 ammontano a **euro 270.257,00** così articolate per specie animale

SPECIE	DOTAZIONE €
bovini	137.831,07
suini	94.589,95
avicoli	24.323,13
ovini	13.512,85
<b>totale</b>	<b>270.257,00</b>

Le eventuali economie che si verificano a carico di una singola specie animale attivata saranno impegnate a favore della graduatoria relativa alla specie animale che determina il maggiore fabbisogno finanziario.

L’aiuto concesso all’ultima domanda collocata in posizione utile nelle diverse graduatorie approvate sarà commisurato alle risorse disponibili (pagamento parziale) anche se sono stati richiesti aiuti per importi superiori.

## 10. ISTRUTTORIA

Nell’ambito della gestione coordinata del P.R.I.P. è stato identificato quale **responsabile del procedimento** Poli Lina, Responsabile dell’Unità Operativa Interventi di Mercato, telefono 051 5274325, fax 051 5274759, e-mail: [lina.poli@provincia.bologna.it](mailto:lina.poli@provincia.bologna.it).

Le decisioni finali di ammissione ai benefici e di liquidazione sono in capo al Responsabile del Servizio Produzioni Agricole e Agroambiente – Maria Grazia Tovoli – viale Silvani, n. 6, 40122 Bologna, tel. 051 5274755, fax 051 5274759, e-mail: [mariagrazia.tovoli@provincia.bologna.it](mailto:mariagrazia.tovoli@provincia.bologna.it).

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che le operazioni preliminari (sia per gli impegni di mantenimento che di nuova introduzione) risultino ammissibili, richiedendo, ove necessario, l'eventuale documentazione integrativa utile al perfezionamento dell'istruttoria.

Nel caso in cui il dato relativo alla consistenza zootecnica riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento risulti superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto, l'istruttoria dovrà includere anche una nuova valutazione preventiva, da farsi a carico dell'azienda, attraverso la metodologia già sopra riportata utilizzando il dato riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. In caso di esito negativo della nuova ripetuta valutazione preventiva, la domanda non potrà essere considerata ammissibile. In ogni caso, qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre **15 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

**Entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando**, a seguito dell'istruttoria, **verranno approvate le graduatorie e notificate agli interessati le decisioni individuali di concessione del sostegno.**

L'aiuto concesso è revocato nel caso in cui il PI non sia realizzato ed il beneficiario ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Amministrazione competente entro i termini fissati per la realizzazione delle operazioni preliminari.

E' consentito al beneficiario di adottare - fermo restando che il tipo di impegno richiesto con la domanda di aiuto non può essere sostituito e/o cambiato - varianti rispetto alle operazioni preliminari già indicate nel PI a condizione che le varianti medesime siano tempestivamente comunicate all'Amministrazione titolare e non pregiudichino il posizionamento in graduatoria ai fini dell'accesso all'aiuto.

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della prima domanda di aiuto.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è A.G.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro, n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

## **11. CONTROLLI**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle operazioni.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle misure attuative ed integrative in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, recepito con deliberazione n. 330 del 08/02/2010 da parte della Regione Emilia - Romagna.

## **12. PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI**

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare agli artt. 18 e 23 del Reg. (CE) 1975/2006 ed allo specifico sistema sanzionatorio.

E' inoltre previsto il **"recupero degli importi indebitamente percepiti"** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nella Misura 215, nell'Allegato 2 al P.S.R. e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

I requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno, pena la revoca della concessione del sostegno ed il recupero degli aiuti come dall'art. 2 del Regolamento n. 1975/2006. In relazione ad ogni singolo impegno di miglioramento del benessere animale oggetto di domanda, inoltre, gli aiuti concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi le operazioni preliminari entro i termini stabiliti o realizzi operazioni preliminari difformi da quelle connesse all'attuazione dell'impegno medesimo.

Per i casi di "difformità" delle UBA si rimanda in particolare all'art. 17 del Reg. (CE) 1975/2006, e a quanto specificato al paragrafo 11 "Domande di pagamento". Per le specie diverse dai bovini ed ovicapri (suini ed avicoli) si applica quanto prescritto all'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009.

Gli indici di conversione in UBA adottati per l'applicazione della Misura sono unicamente quelli stabiliti dall'Allegato V del Reg. (CE) 1974/2006. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Se su uno o più ricoveri si riscontrasse in un qualsiasi momento del periodo di impegno un superamento puntuale del numero di animali potenzialmente allevabili, il beneficiario sarà considerato inadempiente rispetto al requisito minimo di ammissibilità previsto dalla misura (rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.) e sarà revocata la concessione del sostegno per tutto il periodo di impegno (salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 215 sono specificati nell'Allegato 2 al P.S.R. del P.S.R. 2007-2013 e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013". Gli stessi devono essere rispettati per l'intero periodo di impegno.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006 ed all'art. 14 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009. In particolare si richiama quanto previsto per quanto riguarda l'individuazione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti e la conseguente determinazione degli importi da ridurre. Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura 215, compreso il caso in cui non risultino ammissibili a pagamento impegni di nuova introduzione; in tale evenienza si procederà alla revoca della concessione ed al recupero degli aiuti percepiti ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e dell'art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009.

La Regione Emilia-Romagna, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006

### **13. CONDIZIONALITÀ**

In applicazione dell'art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005 i beneficiari degli aiuti previsti dalla presente Misura sono tenuti al rispetto dei requisiti di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come recepiti dallo Stato italiano dal Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (GURI n. 303 del 31 dicembre 2009) e dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni che vengono adottate per ciascun anno solare.

Durante il periodo di impegno, i beneficiari dovranno altresì rispettare i requisiti minimi previsti dalla Buona Pratica Zootecnica così come richiamati nell'Allegato 2 al PSR 2007-2013.

In ogni caso, la mancata ottemperanza alle pertinenti norme della condizionalità e degli ulteriori standard previsti dalla B.P.Z. comporterà anche l'applicazione dell'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

### **14. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.R.E.A.) per l'Emilia-Romagna;
- Reg. (CE) n. 796/2004 ;
- Reg. (CE) n. 1290/2005 ;
- Reg. (CE) n. 1698/2005 ;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 ;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 ;
- Reg. (CE) n. 73/2009 ;
- Reg. (CE) n. 74/2009 ;
- Reg. (CE) n. 1122/2009 ;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Programma Rurale Integrato Provinciale 2007-2013, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n.75 del 20/11/2007 e n.87 del 11/12/2007 e successivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 2177/2007;
- Delibera di Giunta Provinciale n. 106 del 23 marzo 2010 che recepisce le indicazioni regionali ed approva i criteri e i parametri del bando;
- Deliberazione regionale n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";
- Deliberazione regionale n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale";
- Deliberazione regionale n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale";

- Deliberazione regionale n. 168 del 11 febbraio 2008 recante l'approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2;
- Deliberazione regionale n. 387 del 8 febbraio 2010 recante l'approvazione del Programma Operativo della Misura 215 e del Manuale Tecnico;
- Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.